Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Lunedì, 17 dicembre 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 323 DEL 17 DICEMBRE 1973:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Avellino.

(11918)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973 registro n. 18 Difesa, foglio n. 326

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

SCHIOCCHET Felice, nato il 6 settembre 1902 in Trichiana (Belluno). — Di numerosa patriarcale famiglia contadina, partecipava con i suoi congiunti conviventi alla guerra partigiana, ospitando con grande rischio e coraggio missioni militari alleate e facendo della sua casa luogo di smistamento e di appoggio degli agenti informatori e di collegamento delle formazioni della zona. Arrestato con tre suoi fratelli, subiva coraggiosamente con essi il capestro sulla piazza del suo paese, alla presenza dei familiari e della popolazione, nobile esempio di valoroso sacrificio nello amore di Patria e delle virtù delle stirpi montanare della Valle del Piave. — S. Antonio Tortal di Trichiana (Belluno), 10 marzo 1945.

SCHIOCCHET Gervasio, nato il 12 ottobre 1904 in Trichiana (Belluno). — Di numerosa patriarcale famiglia contadina, partecipava con i suoi congiunti conviventi alla guerra partigiana, ospitando con grande rischio e coraggio missioni militari alleate e facendo della sua casa luogo di smistamento e di appoggio degli agenti informatori e di collegamento delle formazioni della zona. Arrestato con tre suoi fratelli, subiva coraggiosamente con essi il capestro sulla piazza del suo paese, alla presenza dei familiari e della popolazione, nobile esempio di valoroso sacrificio nell'amore di Patria e delle virtù delle stirpi montanare della Valle del Piave. — S. Antonio Tortal di Trichiana (Belluno), 10 marzo 1945.

SCHIOCCHET Antonio, nato il 1° marzo 1911 in Trichiana (Belluno). — Di numerosa patriarcale famiglia contadina, partecipava con i suoi congiunti conviventi alla guerra partigiana, ospitando con grande rischio e coraggio missioni militari alleate e facendo della sua casa luogo di smistamento e di appoggio degli agenti informatori e di collegamento delle formazioni della zona. Arrestato con tre suoi fratelli, subiva coraggiosamente con essi il capestro sulla piazza del suo paese, alla presenza dei familiari e della popolazione, nobile esempio di valoroso sacrificio nello amore di Patria e delle virtù delle stirpi montanare della Valle del Piave. — S. Antonio Tortal di Trichiana (Belluno), 10 marzo 1945.

SCHIOCCHET Giuseppe, nato il 7 agosto 1918 in Trichiana (Belluno). — Di numerosa patriarcale famiglia contadina, partecipava con i suoi congiunti conviventi alla guerra partigiana, ospitando con grande rischio e coraggio missioni militari alleate e facendo della sua casa luogo di smistamento e di appoggio degli agenti informatori e di collegamento delle formazioni della zona. Arrestato con tre suoi fratelli, subiva coraggiosamente con essi il capestro sulla piazza del suo paese, alla presenza dei familiari e della popolazione, nobile esempio di valoroso sacrificio nello amore di Patria e delle virtù delle stirpi montanare della Valle del Piave. — S. Antonio Tortal di Trichiana (Belluno), 10 marzo 1945.

VICINI Armando, nato il 12 febbraio 1914 in Cesena (Forlì). — Strenuo ed audace combattente della libertà, dedicò tutte le sue migliori energie di mente e di cuore alla liberazione della Patria dalla tirannia dell'invadente oppressore. Assolse missioni di particolare pericolosità, portò a termine importanti atti di sabotaggio, disarmò avversari, fece riacquistare la libertà a numerosi detenuti politici, si batté validamente contro forti pattuglie avversarie. Arrestato e sottoposto a snervanti interrogatori, seppe tenacemente resistere mai rinnegando la sua fede e i suoi ideali. I suoi aguzzini, indispettiti dal suo fermo contegno, lo seppellirono vivo. — Cesena, 15 febbraio-30 settembre 1944.

ZANELLATI Antonio, nato il 29 dicembre 1924 in Mesola (Ferrara). — Entrato dopo l'armistizio nella Resistenza, partecipava a molteplici rischiose imprese dimostrandosi sempre generoso e valentissimo combattente. Offertosi volontario per compiere una difficile azione di sabotaggio, si scontrava con una forte pattuglia avversaria, battendosi validamente al fine di sottrarre alla offesa nemica due commilitoni feriti. Portata felicemente a termine l'ardua impresa, benché ferito in più parti del corpo, continuava l'impari lotta finché, colpito a morte, cadeva generosamente. — Parazzuolo, 31 luglio 1944-Ronco Scrivia (Genova), 22 gennaio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

GIRAUDO Carlo, nato il 13 novembre 1925 a Torre Pellice (Torino). — Di ritorno da una rischiosa missione eseguita in zona occupata dal nemico, attaccato da sopraggiunti rinforzi avversari, non esitava a battersi strenuamente in difesa dei suoi commilitoni e dei materiali abilmente sottratti al nemico. Catturato e ferocemente colpito da un avversario con il calcio del fucile, col viso orrendamente sfigurato, prima di morire trovava ancora la forza di esprimere il suo vivo disprezzo ai suoi feroci aguzzini. — Perosa Argentina, 17 febbraio 1944.

PERETTI Armando, nato il 24 aprile 1914 in San Maurizio d'Opaglio (Novara). — Esente da obblighi di leva perchè riformato, si univa volontariamente, dopo l'armistizio, alle formazioni partigiane, conseguendo ben presto la nomina di caposquadra dei guastatori per la sua abilità di colpire le forze avversarie e di rintuzzarne la reazione. Durante un attacco contro un ben munito presidio nemico, mentre alla testa dei suoi uomini faceva saltare con tubi di esplosivo i reticolati e si apprestava ad eseguirne l'assalto, colpito in fronte, cadeva da prode per la libertà. — Borgosesia, 16 marzo 1945.

RINALDI Nino, nato il 24 febbraio 1927 in Scandiano (Reggio Emilia). — Nel corso di una azione di pattuglia, sorpreso ed accerchiato da superiori forze nemiche, impegnava vivace combattimento battendosi con estrema audacia. Pur gravemente ferito, continuava da prode l'impari lotta consentendo lo sganciamento dei suoi commilitoni e riservando infine a se stesso l'ultima cartuccia piuttosto che arrendersi al nemico. — Viano (Reggio Emilia), 22 febbraio 1945.

VALMADRE Emilio, nato il 6 settembre 1916 in Grosio (Sondrio). — Capace organizzatore delle prime formazioni partigiane, prese parte a varie azioni di sabotaggio e a rischiosi colpi di mano sempre distinguendosi per temerarietà, abnegazione ed elevato sentimento di dedizione al dovere. Le sue ardite imprese, che causarono gravi perdite al nemico, valsero a recuperare armi e munizioni per equipaggiare meglio i suoi partigiani. Colpito a morte durante un pesante rastrellamento, immolava la sua esistenza per la difesa della Patria. — Grosio (Sondrio), 18 aprile 1945.

CROCI

PINI Battista Guglielmo, nato il 18 novembre 1918 in Grosio (Sondrio). — Comandante di distaccamento partigiano ripetutamente distintosi in varie azioni, cadeva generosamente, durante un pesante rastrellamento dopo aver da solo affrontato e immobilizzato un gruppo di automezzi nemici. — Grosio (Sondrio), 18 aprile 1945.

SANMARTIN Luigi, nato il 10 novembre 1925 in Venezia-Mestre. — Armato di sola pistola, intimava la consegna delle armi ad un militare nemico in favore del quale, di sorpresa, ne interveniva un secondo. Ingaggiava, assieme ad un altro partigiano, una furiosa lotta ed in essa, dopo aver ferito uno degli avversari, rimaneva ucciso. — Venegazzù (Treviso), 13 aprile 1945.

ZANELLA Gino, nato il 16 novembre 1926, in Santorso (Vicenza). — Non soggetto ad obblighi militari abbracciava con fede la causa partigiana, partecipando, sempre distinguendosi, a numerose azioni di guerriglia. Catturato mentre rintuzzava validamente forze superiori avversarie, veniva deportato in campo di internamento dove moriva per le atroci sevizie stoicamente sopportate. — Gusen Kreis Perg (Germania), 25 aprile 1945.

(12760)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **794**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « medicina costituzionalistica ed endocrinologia » muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in « endocrinologia ».

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in « chirurgia » (II scuola) e in « malattie dell'apparato digerente ».

Gli articoli 234, 235, 236, relativi alla scuola di specializzazione in « medicina costituzionalistica ed endocrinologia » che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in « endocrinologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 234. — La scuola di specializzazione in endocrinologia ha la durata di tre anni: essa ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna.

Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Ad ogni anno accademico potrà essere ammesso un contingente di candidati non superiore a dieci.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare, che comprende una prova scritta ed una prova orale e che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonchè l'istituto sede della scuola.

Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico o sperimentale), che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 235. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Fisiologia endocrina;
Biochimica endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine;
Semeiotica e diagnostica endocrina;
Antropologia differenziale ed antropometria (insegnamento facoltativo).

2° *Anno*:

Anatomia patologica delle malattie endocrine;
Semeiotica e diagnostica endocrina;
Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
Eredopatologia endocrina;
Applicazioni della medicina nucleare alla semeiologia endocrina (insegnamento facoltativo).

3° *Anno*:

Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
Terapia delle malattie endocrine;
Endocrinologia pediatrica (insegnamento facoltativo).

Art. 236. — Il candidato è tenuto a seguire almeno una delle materie facoltative ed a superarne il relativo esame.

Il programma di ciascun anno sarà svolto in almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze, esercitazioni.

Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in endocrinologia.

Dopo l'art. 275, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « chirurgia » e in « malattie dell'apparato digerente ».

Scuola di specializzazione in chirurgia
(II scuola)

Art. 276. — Presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R) è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia.

Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R).

La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Il numero complessivo degli iscritti è di venticinque (25) per tutti i cinque anni di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 277. — Le materie del corso sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (biennale);
2) Anatomia e istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

Art. 278. — Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università.

Art. 279. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante i cinque anni del corso e si svolgerà presso la cattedra di clinica chirurgica e terapia chirurgica (R) sotto forma di permanenza costante nella detta cattedra durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.

Art. 280. — Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi che abbiano compiuto il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.

Per i corsi che non siano della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R), possono essere stabiliti; su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Art. 281. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia generale.

Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di specialista in chirurgia valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 282. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di quattro anni. Essa ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna.

Art. 283. — Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli specializzandi è fissato in sedici (16) complessivi suddivisi nei quattro anni del corso.

La durata del corso potrà essere ridotta di un anno per i candidati in possesso di requisiti ritenuti idonei dalla direzione.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola dopo il superamento di un esame preliminare che comprende una prova scritta ed una prova orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti secondo il programma del corso. Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento, al servizio di corsia e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per la ammissione agli esami.

Art. 284. — Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) Anatomia patologica;
b) Fisiopatologia;
c) Chimica clinica;
d) Semeiotica fisica e strumentale;
e) Clinica medica.

2° *Anno*:

a) Semeiotica fisica e strumentale;
b) Semeiotica radiologica;
c) Malattie del tubo digerente;
d) Clinica e terapia medica.

3° *Anno*:

a) Malattie del fegato e del pancreas;
b) Clinica e terapia medica.

Agli insegnamenti fondamentali potranno essere aggiunti insegnamenti complementari con corsi semestrali ed in numero non superiore a sei.

4° *Anno*:

Tirocinio pratico da svolgersi presso l'istituto in cui ha sede la scuola stessa.

Art. 285. — Alla fine di ciascun anno scolastico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Gli esami consistono in prove scritte o in prove orali per ciascuna materia di insegnamento.

Al termine del corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli specializzandi, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno

presentare una dissertazione scritta su un argomento di patologia dell'apparato digerente, stabilito d'accordo con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 286. — Le norme per la direzione, per le iscrizioni, per le tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Agatino Neri già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Abruzzi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Privitera è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi, in sostituzione del dott. Agatino Neri per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1973
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 302

(13393)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 2, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1971, registro n. 5, foglio n. 267, con il quale il prof. Francesco Scanga è stato nominato presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in quanto direttore generale della Direzione dei servizi dell'igiene pubblica di questo Ministero;

Considerato che il prof. Francesco Scanga è stato collocato a riposo ed è stato sostituito nella carica di direttore generale dal prof. Luigi Giannico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Luigi Giannico, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Francesco Scanga.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 137

(13480)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13259)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le due tariffe di assicurazione sulla vita, qui di seguito descritte, di cui la prima in sostituzione della analoga in vigore, presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano:

Tariffa 6-2, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1931);

Tariffa 6-6, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(13264)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ardente » a r. l., con sede in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che il tribunale di Taranto con sentenza in data 4-11 maggio 1973 ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Ardente » a r.l. con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ardente » a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Francesco Di Castri in data 13 febbraio 1953 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Grilli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13477)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo in Seregno », con sede in Seregno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 22 al 24 maggio 1973 alla società « Cooperativa di consumo in Seregno », con sede in Seregno (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo in Seregno », con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito notaio Innocente Arnaboldi in data 13 luglio 1902 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. prof. Antonio Biddau ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13478)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1963, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante dei lavoratori sig. Fernando Olivi, dimissionario;

Viste le terne proposte delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Il sig. Carlo Simonetti è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Fernando Olivi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(13539)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, recante norme sulla decorrenza dello anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1970 riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto collegio, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sentito il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto dai seguenti membri:

Lodetti dott. Lido, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

Lauro dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cito dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gouthier cons. avv. Anselmo, in rappresentanza della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Gutweniger dott. Luis, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

I revisori restano in carica per i tre esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(13540)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, n. 581 che ne hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1972, riguardante la nomina, per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974, del consiglio generale dell'ente su richiamato;

Vista la lettera n. 831 CC/12 *e*) dell'11 ottobre 1973, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Direzione generale dell'alimentazione, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il dott. Franco Scarponi in sostituzione del cavaliere uff. Ciro Monti, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Franco Scarponi è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, in sostituzione del cav. uff. Ciro Monti, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(13538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia chirurgica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di patologia chirurgica veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13559)

Vacanza della cattedra di latino medioevale presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di latino medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13560)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola e della cattedra raddoppiata di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura spagnola;

2) archeologia e storia dell'arte greca e romana (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13563)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1720, è stato approvato l'atto n. 92779 di repertorio del 10 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Antonio, nato a Scerni il 4 febbraio 1914, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 6630, riportata in catasto alla particella n. 14 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 209.

(13437)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1719, è stato approvato l'atto n. 92778 di repertorio del 10 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nicolucci Maria-Giuseppa, nata a Scerni il 21 dicembre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 3420, riportata in catasto alla particella n. 502 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 179.

(13438)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1718, è stato approvato l'atto n. 92777 di repertorio del 10 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Ida, nata il 20 gennaio 1927 a Monteodorisio, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 2230, riportata in catasto alla particella n. 512 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 205.

(13439)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1717, è stato approvato l'atto n. 92776 di repertorio del 10 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Domenico, nato a Scerni il 25 febbraio 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 1840, riportata in catasto alla particella n. 529 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 208.

(13440)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1716, è stato approvato l'atto n. 92775 di repertorio del 10 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Domenica, nata a Scerni il 1° dicembre 1914, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 2060, riportata in catasto alla particella n. 513 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 206.

(13441)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1714, è stato approvato l'atto n. 92773 di repertorio del 10 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Candeloro Nicola, nato il 24 aprile 1921 a Scerni e Menna Antonietta, nata il 17 gennaio 1925 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 405, riportate in catasto alle particelle numeri 10 parte e 506 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 193 e 194.

(13443)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 2119, è stato approvato l'atto n. 92949 di repertorio del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Armando, nato a Scerni il 28 marzo 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 5360, riportate in catasto alle particelle numeri 26 parte e 514 del foglio di mappa n. 29 ed alla particella n. 194/*B* del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 210, 211 e 214/*b*.

(13445)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283.657 (nuda proprietà)	Viada Anna, nata a Cuneo il 17 aprile 1914, moglie di Fogliacco Giacomo, domiciliata a Cuneo. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Burdisso Margarita nata a Bene Vagienna il 9 ottobre 1889, vedova di Viada Antonio, domiciliata a Cuneo	135.000

(13222) Roma, addì 19 novembre 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 13 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	604,65	605,15	604,40	604,65	—	605,10	—	604,65	605,15	605,15
Dollaro canadese	604,60	605,10	605 —	604,60	—	605,10	—	604,60	605,10	605,10
Franco svizzero	189,53	189,63	189,90	189,53	—	189,60	—	189,53	189,63	189,63
Corona danese	97,99	97,99	97,85	97,99	—	97,98	—	97,99	97,99	97,99
Corona norvegese	107,40	107,40	107,40	107,40	—	107,40	—	107,40	107,40	107,40
Corona svedese	134 —	134 —	134,10	134 —	—	134,10	—	134 —	134 —	134 —
Fiorino olandese	216,85	216,85	216,80	216,85	—	216,80	—	216,85	216,85	216,85
Franco belga	15,06	15,06	15,05	15,06	—	15,10	—	15,06	15,06	15,6
Franco francese	132,89	132,99	133,20	132,89	—	132,95	—	132,89	132,99	132,99
Lira sterlina	1402,20	1403,20	1399 —	1402,20	—	1403,30	—	1402,20	1403,20	1403,20
Marco germanico	229,04	229,14	229,25	229,04	—	229,15	—	229,04	229,14	229,14
Scellino austriaco	31,165	31,165	31,15	31,165	—	31,15	—	31,165	31,16	31,16
Escudo portoghese	24,06	24,06	24,05	24,06	—	24,05	—	24,06	24,06	24,06
Peseta spagnola	10,6675	10,6675	10,68	10,6675	—	10,65	—	10,6675	10,66	10,66
Yen giapponese	2,164	2,164	2,17	2,164	—	2,16	—	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli del 13 dicembre 1973

Rendita 5 % 1935	106,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,64
» 5 % (Città di Trieste)	96,50
» 5 % (Beni esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,175
» 5,50 % » » 1968-83	93,775
» 5,50 % » » 1969-84	95,150
» 6 % » » 1970-85	99,40
» 6 % » » 1971-86	99,450
» 6 % » » 1972-87	98,870
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,70
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1973

Dollaro USA	605,075
Dollaro canadese	605,05
Franco svizzero	189,635
Corona danese	97,995
Corona norvegese	107,375
Corona svedese	134 —
Fiorino olandese	216,775
Franco belga	15,057
Franco francese	132,945
Lira sterlina	1402,60
Marco germanico	229,145
Scellino austriaco	31,157
Escudo portoghese	24,04
Peseta spagnola	10,669
Yen giapponese	2,163

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a decreti di ricompense al valor militare

Con decreto presidenziale 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1973, registro n. 26, foglio n. 278, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono così rettificati:

Decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5, foglio n. 246 (B.U. 1946, disp. 15, pag. 1887):

Castagna Danilo di Giulio e di Zumerle Domenica - D M. Verona, *sergente del 1° art. alpina; il nome è:* Nilo Giulio, nato a Roveré Veronese l'11 giugno 1916.

Regio decreto 2 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1943, registro n. 17, foglio n. 58 (B.U. 1943, disp. 70, pag. 5144):

Mancini Paolo di Vincenzo e di Raschetti Brigida, da Philadelphia fante del 14° rgt. fant. « Pinerolo »; il nome è: Nicola, nato il 16 giugno 1914.

Decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1915, registro n. 55, foglio n. 69 (B.U. 1915, disp. 70, pag. 2320):

Venturi Giulio da Alfonsine (Ravenna), soldato del 2° rgt. art. da montagna; il nome è: Emilio, nato il 23 giugno 1895.

Regio decreto 18 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1943, registro n. 13, foglio n. 35 (B.U. 1943, disp. 65, pag. 4707):

Zizi Nicola da Oristano (Cagliari), sergente del 207° rgt. fanteria « Taro »; i dati anagrafici esatti sono: Zizi Nicolò, nato a Orune (Nuoro) il 27 gennaio 1919.

(13542)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate, in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana in data 27 luglio 1964, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa) e ha posto l'azienda in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 20 settembre 1971, col quale l'avv. Vincenzo Giampiccolo Spadola è stato nominato commissario liquidatore della predetta cassa;

Considerato che il suddetto professionista si è dimesso dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giorgio Battaglia è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Giampiccolo Spadola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13545)

Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Argelato e della Cassa rurale ed artigiana di San Marino di Bentivoglio in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Argelato e Bentivoglio, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Argelato, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in Argelato, in Funo, frazione di Argelato, ed in San Marino, frazione di Bentivoglio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 16 dicembre 1972, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Argelato, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Argelato (Bologna) e della cassa rurale ed artigiana di San Marino di Bentivoglio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marino, frazione di Bentivoglio (Bologna), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Argelato, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Argelato (Bologna) e della Cassa rurale ed artigiana di San Marino di Bentivoglio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marino, frazione di Bentivoglio (Bologna) in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Argelato e Bentivoglio, società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Argelato (Bologna), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana di Argelato e Bentivoglio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Argelato (Bologna) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in Argelato, in Funo, frazione di Argelato, ed in San Marino, frazione di Bentivoglio (Bologna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13546)

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale di Godenzo nella Cassa rurale di Bleggio Inferiore, che mantiene immutata la propria denominazione sociale, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda sito in Godenzo, frazione di Lomaso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 29 aprile 1973, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Godenzo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Godenzo, frazione di Lomaso (Trento) e della Cassa rurale di Bleggio Inferiore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ponte delle Arche, frazione di Bleggio Inferiore (Trento), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale di Godenzo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Godenzo, frazione di Lomaso (Trento), nella Cassa rurale di Bleggio Inferiore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ponte delle Arche, frazione di Bleggio Inferiore (Trento), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Godenzo, frazione di Lomaso (Trento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13547)

REGIONE LIGURIA

Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Imperia

Con deliberazione n. 3337 del 27 settembre 1973 della giunta regionale della Liguria, ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 novembre 1960, n. 1014, sono classificate, tra le provinciali, le seguenti cinque strade comunali (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario):

1) strada Borghetto d'Arroscia-Ubaga-Montecalvo, che inizia dalla strada statale n. 453 di Valle Arroscia, a monte del capoluogo di Borghetto d'Arroscia, e raggiunge, in ascesa, le frazioni Ubaga e Montecalvo del comune stesso, con uno sviluppo complessivo di km. 6+540. Dal tronco diretto a Montecalvo (lunghezza km. 5+440), alla progressiva km. 3+780, si stacca una deviazione per Ubaga, della lunghezza di km. 1+100;

2) strada di Nirasca in comune di Pieve di Teco, che inizia dalla strada provinciale Pieve di Teco-Armo, a monte dell'abitato del capoluogo di Pieve di Teco, e raggiunge, in ascesa, la frazione Nirasca del comune summenzionato, con uno sviluppo di km. 4+450;

3) strada di Trovasta in comune di Pieve di Teco, che inizia dalla strada provinciale Pieve di Teco-Armo e raggiunge, in ascesa, la frazione Trovasta del comune summenzionato, con uno sviluppo di km. 3+800;

4) strada di Ottano in comune di Pornassio, che inizia dalla strada statale n. 28 del Colle di Nava, a monte dell'abitato di S. Luigi, e raggiunge, in discesa, la frazione Ottano del comune summenzionato, con uno sviluppo di km. 0+820;

5) strada Bajardo-Berzi, in comune di Bajardo, che inizia dalla strada provinciale Isolabona - Apricale - Bajardo, a circa km. 1,5 dall'abitato del capoluogo di Bajardo (progressiva km. 12+370) e raggiunge, in discesa, la frazione Berzi del comune summenzionato, con uno sviluppo di km. 2+900.

I tratti di strada sopra precisati cessano di conseguenza di essere classificati comunali.

(13511)

Declassificazione dalle provinciali di una strada in comune di Sanremo

Con deliberazione n. 3339 del 27 settembre 1973 della giunta regionale della Liguria, è declassificato dalla categoria delle strade provinciali, il tronco della strada provinciale n. 55 Sanremo-Ceriana-Bajardo nel tratto compreso tra la progressiva km. 0+000 (strada statale n. 1 via Aurelia) e la progressiva km. 4+000 (a monte dell'abitato della frazione Poggio di Sanremo), dello sviluppo di km. 4 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014.

Il tronco stradale di che trattasi è classificato comunale ed è inserito nell'elenco delle strade comunali di Sanremo.

(13512)

Declassificazione dalle provinciali di una strada in comune di Imperia

Con deliberazione n. 3338 del 27 settembre 1973 della giunta regionale della Liguria, è declassificato dalla categoria delle strade provinciali, il tronco della strada provinciale di Prelà, nel tratto compreso tra la progressiva km. 0+000 (strada comunale via Cascione in Imperia P.M.) e la progressiva km. 2+400 (ponte stradale sul torrente Caramagna presso la omonima frazione del comune di Imperia), dello sviluppo di km. 2+400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014.

Il tronco stradale di che trattasi è classificato comunale ed è inserito nell'elenco delle strade comunali di Imperia.

(13513)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monteveglio

Con delibera della giunta regionale n. 1957 in data 30 ottobre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2244/2257 del 21 novembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monteveglio (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 36 dell'11 giugno 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 680 in data 3 dicembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13514)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Calderara di Reno

Con delibera della giunta regionale n. 1958 in data 30 ottobre 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2245/2285 nella seduta del 23 novembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Calderara di Reno (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 43 del 14 aprile 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 679 del 3 dicembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13515)

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Modena e Reggio Emilia

Con deliberazione n. 1718 del 24 settembre 1973 della giunta regionale dell'Emilia-Romagna sono classificate, tra le provinciali, le due strade comunali:

1) tratto della strada via Rubiera in comune di Rubiera;

2) tratto della strada comunale via Reggio,

rispettivamente il primo della lunghezza di ml. 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) innesto con la provinciale 85, confine Modena, in comune di Rubiera; il secondo, posto tra il bivio tra la strada provinciale n. 13 di Campogalliano ed il confine reggiano di provincia, in comune di Campogalliano, della lunghezza di ml. 800 circa (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

I tratti di strada sopra precisati cessano di conseguenza di essere classificati comunali.

(13549)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 5 luglio e 11 ottobre 1973;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

(*Elevazione del limite massimo di età*)

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

2) a 39 anni:

a) per gli ex combattenti decorati di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

3) di anni 5:

a) per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti;

b) per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 2), lettera *a*), e 3), lettera *a*), coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque, di cui al n. 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

(*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*)

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita e poi quello del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e della università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

(*Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine*)

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

(*Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età o a preferenza a parità di merito*)

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento deve essere dimostrata esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato od invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato od invalido civile deve risultare da certificazione, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonché dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di profugo dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno invece presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia, per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato ed operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

(*Documenti di rito e termine di presentazione*)

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constatare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà o modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

(*Cause di esclusione dal concorso*)

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

(*Prove obbligatorie d'esame*)

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;

8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli atti giudiziari - Ufficio 1°) per la verifica, entro il 25 giugno 1974, soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino) dei quali è consentita la consultazione a termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

I testi pervenuti oltre detto termine non saranno posti a disposizione degli interessati, nè potranno essere accettati quelli portati a mano nei giorni indicati nel seguente articolo.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti relazioni, note, commenti, raffronti o richiami di qualsiasi genere anche se di pugno del candidato.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

Art. 10.

(*Diario prove scritte e convocazione candidati*)

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport, all'E.U.R., viale dell'Umanesimo, nei giorni 3, 4 e 5 luglio 1974, con inizio alle ore 8.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti; perciò i concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi a questo Ministero (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli atti giudiziari - Ufficio 1°, ingresso da via delle Zoccolette) nei giorni 1 o 2 luglio 1974 (lunedì o martedì) dalle ore 9 alle ore 12 per la identificazione personale e per ritirare la tessera di riconoscimento con l'unito foglio contenente disposizioni relative al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Art. 11.

(*Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei*)

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

(*Nomina dei concorrenti vincitori*)

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 18 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 49, foglio n. 292

(Schema della domanda da compilare su carta da bollo)

Al Consiglio superiore della magistratura - ROMA (tramite la procura della Repubblica di . . . . .)

Il sottoscritto dottor . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita e poi quello del coniuge) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 17 dicembre 1973.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . a (1) . . . . .,

b) è residente a . . . . via . . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . via . . . . . . pretura di . . . . . .,

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

e) non ha riportato condanne penali e che non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . presso la Università degli studi di . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data . . . . . .

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(13566)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale n. 020-16 del 9 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1973, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Induno, 4, con inizio il 7 gennaio 1974, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di cultura generale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(13567)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 11 del mese di novembre 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 3 dicembre 1973 il decreto ministeriale 16 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1973, registro n. 64 Finanze, foglio n. 168, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 13 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1970.

(13603)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.